


ne documentale, adeguamento dei processi aziendali e formazione delle società in ambito privacy, mentre stiamo per entrare in una fase in cui le società, fatti propri i principi della materia, dovranno utilizzare correttamente la documentazione e attenersi in concreto a quanto è stato pianificato per conformarsi al Gdpr. In pratica le società stanno passando dal processo di integrazione della privacy nei processi aziendali all'implementazione di tali processi e alla "privacy by default". «Come intuibile», continua Ellison, «conformarsi alle nuove regole è stato per le società più difficile dove abbia implicato l'abbandono di alcune vecchie prassi ormai ampiamente consolidate, oppure, laddove abbia comportato la dilatazione delle tempistiche solitamente proprie di un processo aziendale, come, ad esempio, la selezione di un fornitore, che deve essere accompagnata da un'attenta valutazione degli aspetti privacy. Altri aspetti critici sono costituiti dalla necessità per l'impresa di essere in grado di reperire nelle proprie banche dati tutti i dati personali di un determinato soggetto in tempi abbastanza rapidi in caso di esercizio dei diritti di accesso, di cancellazione o di portabilità e dalla determinazione dei tempi di conservazione dei dati e della loro cancellazione; in passato, di fatto, molte società conservavano i dati personali senza limiti di tempo».

Secondo Jacopo Destri di C-Lex, «è certamente aumentato il livello generale di consapevolezza e sensibilità in relazione alle tematiche legate alla privacy e alla protezione dei dati personali. Tuttavia, ritengo che ancora oggi molti operatori, soprattutto quelli medio-piccoli, siano in ritardo e non abbiano completato appieno il processo di adeguamento rispetto al nuovo assetto normativo. Il principio di accountability introdotto dal regolamento presuppone una forte sensibilità che inevitabilmente richiede un periodo di maturazione più ampio. Va evidenziato inoltre che l'adeguamento alla normativa viene ancora percepito da parte di molti come un adempimento di carattere statico e non come un fattore che deve necessariamente divenire parte integrante dei processi aziendali nel rispetto dei principi di privacy by design e by



Da sinistra (in alto), verso destra: Rosamaria Bevante, Armando Simbari, Lucia Bressan, Bridget Ellison, Fabio Cagnola, Francesco Falco, Luigi Fontanesi, Paola Furioli, Gianluigi Marino, Jacopo Destri, Massimiliano Masnada, Nadia Martini, Simona Gallo

default. Ritengo pertanto che ci vorrà ancora del tempo per una piena integrazione della protezione dei dati personali nei processi, anche decisionali, di tutti gli operatori. Si tratta in ogni caso di un percorso fisiologico che, in virtù della portata generale della normativa, deve necessariamente passare attraverso l'attività di indirizzo rimessa all'opera insostituibile delle Autorità di controllo e del nuovo comitato europeo per la protezione dei dati. «Le maggiori difficoltà», continua Destri, «si riscontrano nell'implementazione concreta della normativa. Infatti, il regolamento e le norme di attuazione fissano principi di carattere generale che rimettono agli operatori economici valutare nel caso specifico modalità di attuazione che garantiscano un livello adeguato di protezione dei dati personali. Ad esempio, il regolamento, nell'ambito delle nomine di responsabili e sub-responsabili esterni prevede un approccio di natura gerarchico che non rende sempre agevole gestire filiere complesse di fornitura ovvero quelle in cui il rapporto con il titolare è sbilanciato in favore del responsabile esterno. Tali situazioni si complicano ancor di più in ambito digital, in relazione al quale si attende con fiducia il regolamento e-privacy, con l'auspicio che questo semplifichi e tenga conto di alcune specificità del settore. Inoltre, sotto diverso profilo, considerato il margine di discrezionalità accordato dal regolamento ed i numerosi margini di incertezza interpretativa che ancora oggi permangono, non è infrequente imbattersi in scelte la cui tenuta di fronte ad eventuali accertamenti è assai dubbia».

Francesco Falco di DWF afferma che «tra le principali difficoltà nell'implementazione del Gdpr da parte dei soggetti che operano nel mondo finanziario, vi è quella del coordinamento tra il Gdpr e le molteplici normative di settore che già regolano il mondo della finanza. A prescindere, infatti, dall'interrelazione tra normative distinte, il rischio, sotto un profilo di governance/compliance, è quello di appesantire eccessivamente le strutture ovvero di non riuscire ad armonizzare le procedure interne rispetto ai diversi settori di intervento, che pure potrebbero condividere ambiti applicativi. A ciò occorre aggiungere che la tutela dei dati, genericamente intesa, è sem-

20%

Il numero delle imprese che si è adeguato al Gdpr

pre più attenzionata dal legislatore e che, pertanto, le normative che potrebbero andarsi ad accavallare potrebbero crescere rapidamente di numero». «Per le realtà di maggiori dimensioni», continua Falco, «l'implementazione del Gdpr appare come una sfida da vincere nel contesto della competizione tra imprese, per rafforzare la fiducia dei propri stakeholders. Nelle imprese più piccole, invece, l'implementazione del Gdpr non collima con l'idea di fornire ulteriore valore aggiunto, ma sembra più atteggiarsi ad un ulteriore burocratizzazione dell'attività. In altri termini, il Gdpr è vissuto, per le grandi imprese, come un'opportunità di crescita e sviluppo, mentre per le piccole imprese, come fonte di costi e impacci. Per tale ragione, mentre le grandi imprese hanno dedicato risorse e capacità nell'attuazione del regolamento, le piccole realtà faticano ad interessarsi all'attuazione del regolamento».

A parere di Giulio Graziani di Elexia

«le imprese e i soggetti operanti nel mondo finanziario avevano ante Gdpr un sistema di compliance che necessariamente imponeva una certa attenzione alla privacy. Credo quindi che sicuramente sia stato affrontato un lavoro di adeguamento che però potrebbe essere stato agevolato dal sistema privacy già implementato». Rispetto all'attività di verifica e sanzione da parte del Garante, secondo Graziani «non vi sarà un aumento delle verifiche, è più probabile che si possa assistere a un incremento del valore delle potenziali sanzioni comminate, con un conseguente livello di attenzione maggiore da parte delle imprese che, auspichiamo, possano attivarsi per ribaltare la percentuale di coloro che non sono ancora a norma».